

“Regolamento Provinciale per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, onde promuovere azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

(L.R. 29 gennaio 2003, N°1- articolo 5, commi 101, 102, 103 e 104 e successive modifiche ed integrazioni.)

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 29 gennaio 2003 n° 1, comma 103, i criteri di assegnazione, da parte della Provincia di Udine, dei contributi regionali in conto capitale, ai titolari di licenza taxi, per l'acquisto di veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio in relazione alla medesima alimentazione. Tali azioni sono finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

Art. 2

BENEFICIARI

I beneficiari del contributo in questione sono i titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di competenza, ai sensi degli artt. 4 e 12 della legge regionale 5 agosto 1996, N°27, (“Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea”).

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La Regione assegna un finanziamento pari al 75 per cento della spesa richiesta. Ai sensi dell'art.5 comma 101 della L.R.1/2003, la spesa ammissibile a contributo è determinata dalla Amministrazione Regionale, con riferimento al preventivo di spesa allegato all'istanza, in percentuale pari al:

- 50 per cento del costo dei veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso e/o a doppia alimentazione;
- 100 per cento del costo di trasformazione e adeguamento dei veicoli già in servizio.

A partire dall'anno 2004, la Giunta Provinciale determinerà il tetto massimo ammissibile di spesa.

Art. 4

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La formazione della graduatoria per la concessione dei contributi viene effettuata assegnando i seguenti punteggi:

- 5 punti per l'acquisto di un veicolo ad alimentazione esclusivamente gassosa;
- 4 punti per ogni anno oltre il quarto di vetustà del mezzo, se effettivamente impiegato per il servizio in questione;
- 3 punti per il veicolo da sostituire o per la trasformazione e l'adeguamento del veicolo già in servizio, ai titolari di licenza taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di competenza, ricadenti in Comuni interamente montani;
- 2 punti per il veicolo da sostituire o per la trasformazione e l'adeguamento del veicolo già in servizio, ai titolari di licenza taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di competenza, ricadenti in Comuni parzialmente montani;
- 2 punti per il veicolo da sostituire o per la trasformazione e l'adeguamento del veicolo già in servizio, al titolare di licenza taxi rilasciata dai Comuni di competenza con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla data di prima immatricolazione del mezzo.

Art. 5

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDE

I titolari di licenza taxi, rilasciata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, N°27, devono trasmettere la domanda di finanziamento per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento alla Amministrazione Provinciale – Servizio Trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno (come integrato dall'art.16, comma 1, della L.R. 30 aprile 2003, n°12) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Provincia o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Le domande dovranno essere necessariamente corredate dalla seguente documentazione:

1. copia della Carta di circolazione del veicolo da sostituire o da trasformare e adeguare;
2. preventivo di spesa per l'acquisto del veicolo da sostituire, Iva compresa;
3. preventivo di spesa per la trasformazione e l'adeguamento del veicolo già in servizio, Iva compresa;
4. copia della licenza taxi con vidimazione annuale;
5. copia del documento di identità del titolare della licenza taxi.

Per le domande di finanziamento presentate per la prima volta nell'anno 2003 alla Amministrazione Provinciale, valgono i termini e le disposizioni regionali.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia, sulla base delle domande di contributo ricevute entro il 31 gennaio, esaminate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione dei richiedenti, nonché accertato che le disposizioni del regolamento del Comune che ha rilasciato la licenza, siano state approvate in conformità a quanto disposto dall'art.4 delle legge regionale 27/1996, presenta la domanda di finanziamento alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

I beneficiari del contributo potranno ripresentare istanza di finanziamento solo allo scadere del quarto anno (solare) successivo a quello di prima immatricolazione del mezzo.

Art. 6

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Dirigente del Servizio Trasporti, tenuto conto degli obiettivi programmatici e dei punteggi attribuiti alle singole istanze ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con proprio atto, approva la relativa graduatoria. Successivamente, previo Decreto Regionale di conferimento dei fondi, assegna i contributi alle singole istanze.

Nel caso che i finanziamenti di cui al comma 103 della citata Legge, non siano sufficienti a coprire il 75 per cento della spesa richiesta, la Regione ripartisce fra le Province la somma stanziata in bilancio in proporzione agli importi che ciascuna Provincia ha richiesto ai fini del finanziamento regionale.

Art. 7

COMUNICAZIONI, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dopo l'atto di assegnazione dei contributi, la Provincia comunica ai singoli beneficiari l'ammontare del contributo spettante.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto o di trasformazione e adeguamento del mezzo.

Entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine del paragrafo precedente, i beneficiari sono tenuti a presentare:

- copia quietanzata della fattura di acquisto del mezzo o di trasformazione e adeguamento del veicolo già in servizio;
- certificazione o dichiarazione dalla quale risulti l'alienazione del vecchio mezzo da sostituire, nel caso di acquisto;
- copia autenticata della licenza aggiornata, nel caso di acquisto;
- copia della Carta di circolazione del veicolo adeguato e trasformato.

Ciò costituisce condizione necessaria per poter procedere alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione.

Il termine di 90 giorni, di cui sopra potrà essere soggetto a proroga solo in caso di motivate ed indifferibili esigenze valutate discrezionalmente dal Dirigente del Servizio.

Art. 8

REVOCA DEL CONTRIBUTO

I beneficiari del contributo non possono alienare il bene oggetto di contribuzione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione del nuovo veicolo acquistato o dalla data di omologazione di quello trasformato, pena la revoca e restituzione del contributo, ai sensi dall'art.49 della L.R.7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Il limite di cui al comma precedente è derogato:

- 1) qualora il veicolo abbia subito un incidente entro i cinque anni di vita e non sia conveniente la sua riparazione;
- 2) a causa di incendio e atti vandalici.

La rottamazione costituirà comunque condizione imprescindibile affinché non sia richiesta la restituzione di parte del beneficio erogato e la Provincia ne sia tempestivamente informata.

Si può procedere a deroga del limite anche nel caso in cui un elevato grado di usura, dovuto a massiccio uso del veicolo in ambito cittadino, determini uno stato di deperimento tale da non rendere il mezzo idoneo all'uso originario.

Anche in tal caso la rottamazione del mezzo costituirà condizione imprescindibile per non procedere alla revoca del beneficio.

Analogamente in caso di morte del beneficiario, qualora la destinazione del mezzo rimanga inalterata e l'Amministrazione provinciale ne sia tempestivamente informata, non si procederà alla revoca e restituzione del contributo.

Art. 9 CONTROLLI

La Provincia si riserva l'effettuazione di controlli a campione mediante richiesta e deposito delle schede carburante ai titolari di contributo e valuta l'opportunità di revoca dello stesso.

Art. 10 RINVIO

Per tutti gli aspetti normativi non contemplati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalle Leggi Regionali n°27/1996, n°7/2000 e n°1/2003 e successive modifiche ed integrazioni,

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18 Dicembre 2006 con Delibera n°52 d'ordine; in vigore dal 18 Dicembre 2006.